



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**  
**DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09/06/2022**

**OGGETTO: TARI 2022 – ACCERTAMENTO**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 148/2020 con la quale viene nominato il Funzionario Responsabile della TARI;

VISTO l'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che, a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe della nuova TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che nel regolamento vigente per l'applicazione della TARI sono state determinate le rate e le scadenze di versamento del tributo, secondo la seguente tabella della quale le prime due rate di acconto devono essere calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (art.15-ter D.L.34/2019) mentre la terza a saldo è calcolata sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza

RATE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI	SCADENZE
1 rata	aprile
2 rata	agosto
3 rata	dicembre

PRESO della delibera di C.C. n.23 del 31/05/22 con la quale viene approvato il P.E.F. TARI 2022;

PRESO ATTO della Deliberazione del C.C. n.24 del 31/05/22 con ad oggetto. "Tassa Rifiuti (Tari) approvazione delle tariffe e agevolazioni anno 2022" con la quale vengono individuate le tariffe che, attraverso una simulazione, garantiscano con il gettito della tassa la copertura totale del P.E.F.;

Dato atto che l'Ente ha già inviato gli avvisi bonari di pagamento relativi alle due rate di acconto Tari 2022 determinato sulla base delle tariffe ed agevolazioni vigenti per l'anno 2021 approvate con la Delibera del n. 36 del 30.06.2021;

Dato atto che l'Ente provvederà ad un ulteriore invio di avvisi bonari di pagamento relativi al saldo anno 2022 calcolati applicando le tariffe Tari approvate per l'anno 2022 con la Deliberazione sopra richiamata;

Dato atto che la riscossione della Tari viene effettuata direttamente dal Comune;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art.38bis D.L. 124/19 convertito in Legge n.157/19 a decorrere dal 1/6/20 l'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento della TEFA alla provincia competente per territorio trattenendolo direttamente dai riversamenti effettuati sugli F24 al Comune e quindi l'Ente non ha più l'onere di far transitare tali importi dal proprio bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla contabilizzazione in bilancio dell'accertamento delle entrate previste relative al suddetto tributo per l'anno 2022 quantificandolo sulla base della simulazione alla base del calcolo delle tariffe di cui alla Deliberazione del C.C. n.24;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Visto il capitolo di entrata 29000/0 "T.A.R.I." codice di bilancio 10101/151/001 sul bilancio di previsione 2022 istituito al fine della contabilizzazione del tributo TARI;

**DETERMINA**

- Di quantificare il totale introito per la tassa Tari 2022 previsto all'atto di approvazione delle tariffe in € 2.673.820,00;
- Di integrare per € 2.436.759,85 l'accertamento n. 857/2022 sul capitolo di entrata 29000/0 "T.A.R.I." codice di bilancio 10101/151/001 "T.A.R.I." assunto al fine di regolarizzare i primi versamenti dei contribuenti delle due rate di acconto Tari 2022 già inviate, in quanto con il completo invio degli avvisi bonari sia delle due rate di acconto che della rata a saldo l'obbligazione per l'importo totale di € 2.673.820,00 risulterà essere perfezionata ed esigibile nell'anno;

IL RESPONSABILE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)